DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/92/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 della decisione 93/383/CEE del Consiglio [3], il Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo di Vigo, è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine;

considerando che tutte le mansioni e i compiti che devono essere espletati dal laboratorio di riferimento sono specificati nell'articolo 4 di tale decisione;

considerando che pertanto occorre predisporre l'attribuzione di un aiuto finanziario comunitario al laboratorio comunitario di riferimento affinché esso possa espletare le mansioni previste nella suddetta decisione;

considerando che l'aiuto finanziario comunitario deve essere previsto inizialmente per un periodo di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato in vista di una proroga prima della scadenza del periodo iniziale;

considerando che, a norma dell'articolo 40 della decisione 90/424/CEE, devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [5]; che a tal fine è necessario adottare talune disposizioni specifiche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede un aiuto finanziario al laboratorio di riferimento di cui all'articolo 3 della decisione 93/383/CEE, per un importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, la Commissione, in nome della Comunità europea, stipula un contratto con il laboratorio di riferimento.

2. Il direttore generale della direzione generale « Agricoltura » è autorizzato a firmare il contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.

3. La durata del contratto di cui al paragrafo 1 è di un (1) anno.

4. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo quanto disposto nel contratto di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

La Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 203 del 30. 6. 1993, pag. 34.
[3] GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 31.
[4] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[5] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.